



prot. 2976/01  
27 MAG. 2015

A TUTTI I FORNITORI APT

**OGGETTO: AVVISO DI REVOCA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT**  
di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 - legge n. 190/2014 pubblicata  
in G.U. il 29 dicembre 2014 "il sistema dello split payment".

L'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Centrale Normativa – Roma, con nota prot. n. 0072163 del 26/03/2015, su istanza di interpello APT n. 954-220/2015 del 05/03/2015, ha ritenuto che l'APT Basilicata non rientri tra le Amministrazioni tenute all'applicazione dello Split Payment di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 – così come modificato dalla legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014.

**I fornitori dell'APT sono invitati ad emettere fattura elettronica senza Split Payment, utilizzando il codice "I" – IVA ad esigibilità immediata.**

**Pertanto l'APT corrisponderà l'IVA dovuta direttamente ai fornitori che provvederanno a versarla all'Erario secondo le modalità di legge, come avveniva fino al 31 dicembre 2014.**

Si allega al presente avviso il parere dell'Agenzia delle Entrate, pervenuto in data 26/05/2015, prot. APT 2960/1.

Potenza, 27/05/2015



Il Responsabile Finanziario APT  
Rag. Antonio CUCCARO




Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio IVA

Roma, 25 MAG. 2015



AGENZIA DI PROMOZIONE  
TERRITORIALE  
VIA DEL GALLITELLO 89  
85100 POTENZA (PZ)

Direzione Regionale della Basilicata  
Via dei Mille  
Potenza

Prot.

**OGGETTO: Interpello 954-220/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.**  
**AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE**  
**Codice Fiscale 80005050762**  
**Istanza presentata il 05/03/2015**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 629 della L. n. 190 del 2014, è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'Agenzia di Promozione Territoriale - APT Basilicata è stata istituita con L.R. n. 7 del 2008 e, come previsto dall'art. 10, comma 4, della legge stessa "ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale tecnostruttura composta da competenze specialistiche per l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione in materia di promozione turistica e territoriale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale-contabile, gestionale e tecnica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e cooperazione".

Come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, "sono trasferiti all'Agenzia, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda di Promozione Turistica, i compiti, le funzioni e le attività in corso, unitamente alle risorse finanziarie e patrimoniali".

I provvedimenti relativi alla dotazione organica e relative variazioni sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito dei competenti Organi della Regione, nei modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11 del 2006.

L'attività dell'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Regionale, secondo le modalità di cui all'art. 19 della L.R. n. 11 del 2006.

La Regione finanzia i programmi dell'Agenzia e le spese per il suo funzionamento entro i limiti di stanziamento del proprio bilancio.

Ciò premesso, considerato che il nuovo art. 17-ter, introdotto dalla legge di stabilità 2015, dispone che dal 1° gennaio 2015 per le operazioni rese agli enti pubblici indicati dalla stessa norma il pagamento dell'IVA venga effettuato direttamente da detti enti all'erario, l'Agenzia istante chiede chiarimenti in merito alla riconducibilità della stessa nell'ambito applicativo del citato art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Agenzia istante ritiene che il meccanismo della scissione dei pagamenti previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non sia applicabile alla stessa, in quanto non espressamente menzionata dalla norma.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti

(c.d. split payment).

In particolare, l'art 17-ter, al comma 1, prevede che *"Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"*.

In proposito sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015.

In particolare, con la circolare n. 1/E del 2015 è stato chiarito che, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art.17-ter del DPR n. 633 del 1972, occorre fare riferimento ai soggetti destinatari dell'art. 6, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972 - che reca un'elencazione di uguale contenuto ai fini dell'esigibilità differita dell'IVA - effettuando, comunque, un'interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato il legislatore nell'adozione della norma in commento rispetto al citato art. 6 (di contrasto all'evasione la prima e agevolativa la seconda).

Con riguardo agli enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, la medesima circolare n. 1/E precisa che tale meccanismo non può trovare applicazione con riferimento ad enti previdenziali privati, aziende speciali ed enti pubblici economici.

Come chiarito dalla citata circolare n. 1/E e ribadito dalla circolare n. 15/E del 2015, devono, inoltre, ritenersi esclusi dall'applicazione del meccanismo in commento gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcune delle tipologie soggettive annoverate dalla norma, quali, ad esempio: *"le Agenzie fiscali (.), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) (.), l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)"*.

Tanto premesso, sulla base dei criteri rappresentati, considerata la natura dell'Agenzia istante, le funzioni dalla stessa svolte e la spiccata autonomia di cui è dotata - descritte nel quesito - che non consentono di ricondurre la stessa in alcuna delle tipologie soggettive menzionate dalla norma, si è dell'avviso che ad essa non sia applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Basilicata, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

**IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO**

Giovanni Spalletta

